

MESSAGGIO

sul ricorso contro il decreto esecutivo del 19 dicembre 1979,
concernente la protezione della «Ca' di Ferro», Comune di Minusio

(dell'8 luglio 1980)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative al ricorso 28 gennaio 1980 della signora Bianca Fischer, Zurigo, interposto avverso il decreto esecutivo del 19 dicembre 1979 (pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 3 dell'11 gennaio 1980) concernente la protezione della «Ca' di Ferro», Comune di Minusio.

In virtù dell'art. 12 della legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici, il Consiglio di Stato stabilisce le norme di protezione dei monumenti storici ed emana il relativo decreto.

Contro questo atto è dato ricorso al Gran Consiglio.

Nel caso che ne occupa è pervenuto il solo ricorso citato in ingresso, in merito al quale si osserva quanto segue.

La ricorrente contesta la procedura adottata dallo scrivente Esecutivo cantonale, adducendo in particolare una violazione del diritto di esser sentito (art. 4 CF) e una carenza formale (mancando la notifica personale).

Afferma inoltre che esiste una mancanza di proporzionalità fra le restrizioni imposte all'Ente pubblico e quelle che debbono subire i privati interessati; insorge contro la linea d'arretramento posta sul fondo mapale n. 1861, che sarebbe inefficace, e ne chiede l'abolizione.

In punto all'asserita violazione dell'art. 4 CF premettiamo le seguenti considerazioni di carattere generale.

Il diritto di essere sentito deve essere garantito, di regola, in ogni procedura amministrativa che si conclude con una decisione. Per contro al cittadino non è concesso di esprimersi nell'ambito delle procedure legislative che portano all'emanazione di norme generali ed astratte aventi tutti i caratteri essenziali delle regole di diritto (Grisel, Droit administratif suisse, pagina 180).

Per costante giurisprudenza i proprietari interessati devono essere sentiti nell'ambito della procedura d'adozione di un piano.

Il Tribunale federale, in questo ambito, considera il piano come un insieme di singole disposizioni concrete (Imboden - Rhinow, Schw. Verwaltungsrechtssprechung, pagg. 64, 65 e 501).

Nel caso dell'approvazione di un piano di protezione i singoli proprietari hanno ampia facoltà di esprimersi mediante l'atto scritto di ricorso; per contro la facoltà di essere sentito non implica né il diritto

di esprimersi oralmente (RU 99.Ib.349), né quello di ottenere il sopralluogo.

La giurisprudenza precisa che l'Autorità giudicante può prescindere dalla visita in luogo, qualora i luoghi della contestazione le sono noti (Grisel, op. cit., pag. 181 e 182).

In concreto si può dunque affermare che non vi è stata, nell'ambito della procedura d'adozione del piano di protezione della «Ca' di Ferro», alcuna violazione dell'art. 4 CF, anche perché la ricorrente ha fatto uso del diritto di esser sentita.

Nel gravame si afferma, a ragione, che la zona in oggetto era sottoposta ai vincoli dei piani dei territori protetti secondo il decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio del 17 marzo 1972 (DFU). Questi piani erano stati allestiti e pubblicati secondo una precisa procedura stabilita dagli art. 6 e segg. DFU e 1, 2, 3 e 4 del decreto esecutivo 14 luglio 1972 d'applicazione del DFU.

La consultazione sulle misure di protezione della «Ca' di Ferro» (già preesistenti al piano qui in esame) è dunque correttamente avvenuta, contrariamente a quanto si va affermando nel ricorso. Né si può ragionevolmente sostenere che il piano di protezione abbia sostanzialmente mutato la situazione, tanto da giustificare una più complessa procedura di consultazione. Semmai esso ha precisato i vincoli esistenti, mantenendo però, sui mappali n. 1754, 1755, 1756, 1757 e 1761, lo «jus non aedificandi».

Giova poi ricordare che la ricorrente è stata personalmente sentita ed orientata dal capo della Sezione pianificazione urbanistica all'inizio del 1979.

A sostegno dell'asserita violazione del diritto di esser sentiti la ricorrente pretende poi che la mancanza di una notifica personale sarebbe motivo di nullità della decisione.

Intanto va premesso che un piano di protezione come quello in esame (che diverrà poi parte integrante della pianificazione comunale) è assimilabile ad un piano regolatore comunale, al piano regolatore delle strade cantonali, al piano regolatore cantonale di protezione delle bellezze naturali, e via discorrendo. Per questo tipo di atti pianificatori, di regola, non è prevista la notifica personale, ritenuto sufficiente l'avviso dato dal Foglio ufficiale, agli albi comunali ed, eventualmente, sulla stampa quotidiana.

D'altro canto la ricorrente ha fatto uso tempestivamente e davanti alla competente Autorità, del diritto di ricorso, a testimonianza del fatto che la pubblicazione nel Foglio ufficiale (e la notifica ivi contenuta) tutelano in maniera soddisfacente il cennato principio.

La ricorrente sostiene che, dopo l'adozione del piano da parte del Consiglio di Stato, le possibilità di far valere le sue ragioni nell'ambito del potere discrezionale dell'Autorità di ricorso è estremamente esiguo e generalmente limitato al solo esame di eventuali eccessi di potere o arbitrii.

In realtà il potere d'esame del Gran Consiglio è tale da consentirgli di esaminare liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (art. 76 e 56 della legge di procedura sulle cause

amministrative del 19 aprile 1966); non vi è dunque limitazione alcuna che possa giustificare le censure mosse dalla ricorrente.

Quo alle singole norme di protezione la signora Fischer afferma che il piano sarebbe incompleto, in quanto non limita le possibilità edificatorie della zona riservata per edifici ed attrezzature d'interesse pubblico. Per questa parte di piano il Cantone ha ripreso, senza modifiche di sorta, le previsioni del PR comunale; in quest'ultimo atto pianificatorio i vincoli e la destinazione delle zone riservate ad attrezzature ed edifici di interesse pubblico sono invero compiutamente descritti. E' perciò superfluo riprenderli nel piano di protezione, il quale poi, come già detto, verrà inglobato nella pianificazione comunale (art. 5 del decreto esecutivo).

Resta da dire sulla contestata linea d'arretramento posta sul mapale n. 1861.

La linea serve per la salvaguardia della visuale sul monumento dalla Via alla Riva, a cominciare dal ponticello sul riale Fontile. Si è optato per la soluzione della linea d'arretramento perché ciò permette, con una minima restrizione, di ottenere un massimo di efficacia. Le quantità edificatorie non vengono in alcun modo diminuite e lo sfruttamento del fondo può avvenire senza una limitazione del volume edificato.

D'altra parte non va dimenticato che esisterebbero comunque delle linee d'arretramento date dalla distanza minima delle costruzioni vuoi dal confine, vuoi dalla strada; queste misure da sole però sarebbero inefficaci.

Non si può negare invece l'importanza che assume la linea d'arretramento, così come è stata prevista, a garanzia della completa fruizione della facciata ovest della «Ca' di Ferro» alla vista di chi si trova ad osservare il monumento dalla Via alla Riva. Lo spazio lasciato libero dà anche maggior respiro a tutto il complesso e mette in valore anche la cappella.

Va pure detto che la linea di visuale parte da un tratto alberato della riva del lago, aperto al pubblico e privo di costruzioni, luogo ideale per lo svago e la sosta. Un nuovo edificio che venisse a sorgere accanto alla «Ca' di Ferro» ne svilirebbe sicuramente il carattere e diminuirebbe il valore della zona adiacente.

Si tratta, come già detto, di una misura minima di protezione (espressamente prevista dalla legge sulla protezione dei monumenti storici), che tiene conto degli interessi del privato, pur garantendo la necessaria protezione del monumento.

Per tutti questi motivi si postula la rielezione integrale del ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi della massima stima.

Per il Consiglio di Stato.

Il Presidente:

p. o. Il Cancelliere:

F. Caccia

A. Crivelli

Annesso

(cfr. BU 1980 pag. 7)

DECRETO ESECUTIVO concernente la protezione della « Ca' di Ferro » di Minusio

(del 19 dicembre 1979)

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto l'art. 12 della legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici e artistici;
preso atto dell'alto valore monumentale e storico di questo imponente edificio in pietra del XVI secolo e della sua torre;
considerata la necessità di salvaguardare l'integrità degli spazi liberi che assicurano la visibilità del complesso monumentale, come pure di controllare adeguatamente l'attività edilizia nelle contigue zone edificabili, pubbliche e private;
visti gli art. 9 e 56 della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973: su proposta del Dipartimento dell'ambiente

d e c r e t a :

Art. 1. — La zona di protezione della «Ca' di Ferro» di Minusio è quella indicata nella planimetria qui allegata.

Art. 2. — In questa zona non potranno avvenire trasformazioni dello stato fisico esistente senza l'autorizzazione del Dipartimento dell'ambiente.

Art. 3. — Nella porzione della zona di protezione compresa nel perimetro non edificabile non potranno sorgere nuove costruzioni.

Art. 4. — Le nuove costruzioni dovranno rispettare le linee di arretramento indicate nella planimetria.

Art. 5. — Fino all'entrata in vigore del Piano regolatore comunale valgono, per le diverse zone edificabili comprese nel perimetro di protezione, le quantità edificatorie indicate nella planimetria.

Art. 6. — Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Art. 7. — Contro il presente decreto è dato ricorso al Gran Consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 8. — Per quanto riguarda gli eventuali risarcimenti e le penalità valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici e del regolamento d'applicazione della legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 7 gennaio 1947.